

giuridico, in una diversa valutazione del guidrigildo; nell'assegnare alla testimonianza o al giuramento di certe persone un maggior o minor valore, a seconda della classe sociale di ciascuna; nel riservare ad alcune classi, esenzioni, privilegi ed uffici; nel concedere ad esse speciale protezione giuridica e special fòro. Non già la personalità umana o il complesso delle qualità intellettuali o fisiche danno la piena capacità giuridica, ma questa, assegnata con maggiore o minore estensione, è un riflesso dell'appartenenza ad un determinato grado sociale.

Tra le numerose classi dell'età romano-barbarica (§§ 9, 21, 42), si può distinguere una media categoria di liberi proprietari, militi e mercanti, dotata di una somma normale di diritti e d'onori, a cui sovrastano alcuni gruppi di individui, da considerarsi come privilegiati, e a cui sottostanno altri, considerati come inferiori e diminuiti nella capacità giuridica. Appartengono alle classi privilegiate i nobili e gli ecclesiastici. Già sotto l'Impero si era formata una classe di *honestiores*, che, dal godimento degli alti uffici pubblici, aveva guadagnato l'esenzione da certi carichi e la preferenza nella vita giuridica; ma, nei nuovi regni romano-germanici, scomparsa l'antica nobiltà d'origine religiosa, si avvanza più potente una nuova nobiltà d'ufficio, riflesso del favore regio e delle ricchezze, la quale tende a conseguire privilegi e a trasmetterli ereditariamente. Il feudo compie l'opera, soprattutto proclamando l'ereditarietà degli uffici, e alla classe dei *proceres* o *capitanei* assicura una partecipazione più diretta alla vita dello Stato (§ 42), ed anche il privilegio delle esenzioni dai pubblici carichi, della giurisdizione indipendente, della preferenza nella vita civile. La nobiltà si presenta allora, per la prima volta, come una classe sociale chiusa, a cui il diritto riconosce privilegi, che si trasmettono ereditariamente per il solo fatto della nascita.